

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUTRERA, FABBRI, ACHILLI, CASOLI, FOGU, GEROSA, INNAMORATO, MARIOTTI, MARNIGA, MERAVIGLIA, NATALI, PEZZULLO, PIERRI, PIZZO, PIZZOL, RICEVUTO, ZANELLA e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1988

Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nel nostro Paese è larghissima l'attesa per una definizione legislativa dei problemi connessi con la determinazione della indennità di espropriazione. Le carenze dell'attuale sistema normativo hanno creato una vera e propria situazione di emergenza che rende incerta l'azione della pubblica Amministrazione quando interviene per la realizzazione di opere di pubblica utilità, ritarda e impedisce di conseguenza l'esecuzione di determinate opere pubbliche, mette in crisi il rapporto fra i cittadini e la pubblica Amministrazione quando si tratta di definire le posizioni di proprietà, determina un contenzioso giudiziario che rischia di compromettere la situazione economica e finanziaria di molte amministrazioni comunali.

La ricostruzione storica della vicenda urbanistica italiana è troppo nota per dover essere riepilogata nei suoi vari e contraddittori aspetti. Può essere sufficiente ricordare la sentenza n. 55 del 1968 della Corte che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme della legge del 1942 nelle parti in cui esse ponevano a carico della proprietà privata vincoli preordinati all'esproprio senza prefissazione di termini per l'esaurimento delle procedure relative. E, quindi, la sentenza n. 5 del 1980 che ha dichiarato incostituzionali le norme della legge n. 10 del 1977 nella parte in cui esse definivano l'indennità di espropriazione, anche per i suoli urbani, commisurandola ai valori delle coltivazioni agricole moltiplicati per determinati coefficienti.

In conseguenza delle predette censure di incostituzionalità, l'espropriazione di aree per l'esecuzione di opere di pubblica utilità compiuta dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e da ogni altro ente che persegue finalità di pubblica utilità, è attualmente soggetta alle norme dell'antica legge n. 2359 del 1865. L'applicazione dei principi di questa legge, che determina l'indennizzo di espropriazione sulla base dei valori mercato, ha creato conseguenze di rilevante pregiudizio per l'ordinato svolgimento dei programmi urbanistici comunali, soprattutto per quelle amministrazioni che, avendo ritenuto di potersi avvalere dei criteri di espropriazione fissati nella legge n. 10 del 1977, facendo affidamento sulla presunzione di legittimità dell'azione amministrativa promossa nel rispetto alle norme esistenti al momento dell'avvio delle procedure espropriative, si trovano ora a sopportare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla inapplicabilità delle disposizioni di legge sulle quali avevano fatto affidamento. Secondo stime di organismi qualificati si valuta in circa lire 6.000 miliardi l'onere gravante sulle amministrazioni comunali per gli interventi espropriativi promossi sino al dicembre 1983 ivi computando anche l'onere per interessi a quella data, stime riferite ad un complesso di circa 230 milioni di metri quadrati di superficie oggetto di interventi espropriativi.

È evidente che le amministrazioni comunali non possono sopportare nella sua interezza un onere di simile dimensione e che quindi, da un lato, lo Stato deve assumere la responsabilità di concorrere nei pagamenti per l'indennità di esproprio, dall'altro, il legislatore deve approntare soluzioni innovative che permettano di inquadrare il problema. Non si tratta soltanto di una esigenza di carattere economico. L'attuale vuoto legislativo lascia la pubblica Amministrazione senza quelle indicazioni di comportamento e senza quei criteri di massima che dovrebbero orientare lo svolgimento di un ordinato e corretto esercizio della funzione amministrativa nella materia della pianificazione urbanistica. Le amministrazioni comunali sono spesso costrette a raggiungere con la proprietà privata intese e soluzioni giuridiche che, seppure finalizzate al miglior

soddisfacimento dell'interesse generale, non sempre appaiono sorrette dalla indispensabile cornice di certezza giuridica.

E ancora, prendendo in considerazione l'attuale situazione normativa non può non rilevarsi che il sistema legislativo vigente, quale ripristinato dalle sentenze della Corte costituzionale con il richiamo alle disposizioni della legge del 1865, non risponde a sua volta ai principi della stessa Costituzione che con chiarezza, negli articoli dal 41 al 44, ha posto in risalto i compiti della proprietà fondiaria per il soddisfacimento della funzione sociale e anche per il tributo che essa è tenuta a dare quando si tratta di realizzare opere di pubblica utilità. Più volte è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte che il giusto indennizzo previsto dall'articolo 42 non consiste nel riconoscimento del valore di mercato dei beni, ancorchè debba rappresentare un serio ristoro per il sacrificio imposto attraverso l'intervento espropriativo.

La regolamentazione della indennità di espropriazione deve essere, peraltro, strettamente connessa con la definizione del regime al quale è soggetta la rendita urbana ed extra-urbana. Nonostante i grandi progressi compiuti in tanti settori dell'economia e della tecnica, il nostro Paese, nel campo della tutela dei suoli e della disciplina dello sfruttamento urbanistico ed edilizio del territorio, presenta una legislazione che, facendo perno sui principi fissati nella legge n. 1150 del 1942, è sicuramente la più antica fra quelle degli Stati membri della Comunità europea.

È giunto il momento che, finalmente, sia approvata una legge di riforma del settore fondiario che assicuri una situazione di sostanziale perequazione alle diverse posizioni immobiliari attribuendo alle parti edificabili del territorio comunale attese e valori comparabili con le parti interessate dalla realizzazione dei servizi pubblici e dalle opere di interesse collettivo. Tutti conoscono quanto ingiusto sia, nell'attuale sistema normativo, il regime di cui godono le proprietà edificabili rispetto a quelle vincolate agli *standards* di servizi e come possono derivare, da questa situazione, elementi di pressione da una parte, e di resistenza dall'altra, che condizionano le scelte di pianificazione urbanistica.

È necessario che il nuovo assetto normativo, nel definire situazioni di sostanziale indifferenza nell'uso dei suoli, permetta che le scelte di piano, destinate a delineare lo sviluppo dei centri abitati e ad assicurare l'indispensabile dotazione di aree destinate agli impianti di interesse collettivo, abbiano un sufficiente margine di libertà operativa e non siano poste a rimorchio, come spesso avviene, di convenienze settoriali e occasionali.

Per raggiungere questi obiettivi la nuova legislazione dovrà, quindi, considerare il problema dell'indennità di espropriazione dei suoli non già come uno spezzone isolato della problematica dell'intervento pubblico di regolamentazione dell'uso dei suoli, ma come un elemento che si inserisce nell'insieme degli interventi di pianificazione urbanistica e quindi strettamente correlato alla definizione dei contenuti, dei limiti e degli oneri che incontrano il diritto di proprietà quando è esercitato per finalità di edilizia o, comunque, di trasformazione dei suoli.

Nella IX legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge (n. 4084) che era stato approvato dal Senato della Repubblica ed era stato trasmesso (21 ottobre 1986) alla Camera quando la legislatura ebbe a interrompersi.

Altre rappresentanze parlamentari avevano presentato differenziate proposte per la soluzione del problema della definizione della indennità di espropriazione.

Non sembra possibile ripercorrere la strada prospettata dal disegno di legge governativo della passata legislatura. La soluzione proposta, che prevedeva di definire l'indennità di espropriazione delle aree edificabili a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (legge di Napoli), sostituendo ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutatosi di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, e quindi riducendo l'importo così determinato del 40 per cento in considerazione degli interventi degli impieghi di risorse pubbliche per le opere di urbanizzazione, non sembra riproponibile nei termini allora formulati. Infatti quel disegno prospettava una soluzione di carattere temporaneo, operando ancora una volta nella logica del tamponamento dell'emergenza e del

rinvio a nuove sperate e incerte soluzioni. Esso faceva riferimento a principi, quali quelli della legge di Napoli, che tutti sanno essere stati determinati all'epoca della loro elaborazione (1885) da una situazione speciale che caratterizzava la posizione della rendita fondiaria nella città di Napoli di fronte agli interventi straordinari destinati al risanamento igienico di alcuni quartieri urbani. Anche altre soluzioni diversamente prospettate, come quelle che agganciano l'indennità di esproprio al costo delle costruzioni, non sembrano accettabili perchè fanno riferimento ad un elemento di parametrizzazione, come il costo delle costruzioni, che non è nè analogo, nè riferibile, alle attese della rendita fondiaria e quindi al valore dei beni stimato in relazione alle loro caratteristiche essenziali che la Corte costituzionale ha più volte richiamato alla base delle sue pronunce.

* * *

In questo quadro, sicuramente preoccupante per le conseguenze che la mancanza di una idonea regolamentazione del regime dei suoli produce nei confronti di una ordinata politica di sviluppo urbanistico nel nostro Paese, la nuova definizione del diritto di edificazione riconosciuto dall'ordinamento giuridico alla proprietà fondiaria nelle sue differenziate posizioni, urbana ed extra-urbana, e l'indicazione di nuovi criteri per il calcolo della indennità di espropriazione per la realizzazione delle opere di pubblica utilità, chiedono di essere poste all'interno e nel rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le pronunce che si sono succedute nell'arco degli ultimi venti anni. Di fronte alle indiscutibili esigenze di certezza e di urgenza che si manifestano da molteplici parti sembrerebbe, invero, progetto inadeguato quello che prospettasse una definizione della espropriazione per pubblica utilità in contrasto con le indicazioni della Corte costituzionale nella speranza di una futura, incerta, ancorchè sempre possibile, revisione degli indirizzi sin qui maturati. Rientrerebbero in questa prospettiva le proposte di nuova definizione della materia che muovessero dalla rinnovata prospettiva di ipotesi di esproprio generalizzato delle aree

fabbricabili, ovvero di ipotesi di separazione del diritto di edificazione dal diritto di proprietà dei suoli, al fine di riconoscere ai terreni una indennità commisurata al loro solo valore d'uso depurato cioè delle attese della rendita fondiaria.

Ove si ritenga di operare all'interno del quadro costituzionale delineato dalle pronuncie della Corte, si dovrà ricordare che:

a) l'indennizzo riconosciuto all'espropriato dall'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita, in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare, non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria, o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 1980);

b) perchè ciò possa realizzarsi, occorre far riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 1980);

c) non è in discussione la legittimità dell'attribuzione del valore esclusivamente agricolo ai terreni considerati non suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 1980 e Corte di cassazione, n. 5401 del 1984);

d) non è altresì in discussione la legittimità dell'attribuzione del valore esclusivamente agricolo ai beni immobili che, costituendo nel loro insieme una categoria originariamente di interesse pubblico, soggiacciono al controllo amministrativo del loro uso, come nel caso dei beni costituenti le bellezze naturali o i beni di valore monumentale (Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 1968);

e) non è neppure in discussione la legittimità dell'attribuzione del valore esclusivamente agricolo a quelle parti di territorio che per essere soggette a rischio ambientale, con particolare riferimento al rischio vulcanico, sismico, geologico per frane, smottamenti, valanghe - dichiarato in forza delle vigenti leggi di settore - non sono idonee all'insediamento abitativo e lavorativo umano (Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 1968).

Il Parlamento può approvare in termini solleciti un disegno di legge che, recependo il contributo offerto dal dibattito politico e culturale maturato nei tempi più recenti, risponda agli obiettivi delineati nell'ordine del giorno approvato dal Senato il 6 dicembre 1987, in sede di discussione della legge finanziaria.

L'adeguamento della pianificazione urbanistica locale alle nuove esigenze urbanistico-ambientali, l'affermazione dei principi di perequazione, di indifferenza, di mobilità del diritto di proprietà dei suoli edificati, possono costituire gli obiettivi di una riforma che le forze parlamentari hanno il compito di realizzare in tempi di assoluta urgenza.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che i comuni che già hanno deliberato la perimetrazione del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967, abbiano ad operare una ricognizione della perimetrazione a suo tempo adottata per verificarne la coerenza con la situazione fisico-territoriale dei suoli considerati. A questo fine, i comuni dovranno escludere dalla edificabilità i terreni che non sono suscettibili di trasformazione edilizia in relazione alle loro caratteristiche oggettive, ivi comprendendo sia le parti di territorio comunale non edificabili per ragioni geologiche e naturali, sia quelle in condizioni di inedificabilità originaria ai sensi di legge, sia ancora quelle dette a rischio ambientale. Giova richiamare il principio della Corte costituzionale, reso con la sentenza n. 56 del 1968, secondo cui i beni immobiliari qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione; essi costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico e l'amministrazione, operando rispetto ad essi con vincolo di destinazione che esclude l'edificabilità, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza della loro qualità alla prescrizione normativa. L'atto amministrativo costitutivo di vincolo in questi casi non è accostabile a un atto espropriativo.

Siffatti principi riguardano oltre che i terreni soggetti a vincolo paesistico in relazione alla

legge n. 1497 del 1939, modificata con la legge n. 431 del 1985 (ivi comprendendosi quindi i territori inedificabili per la loro distanza dalle coste, dai fiumi e dai laghi), anche i beni soggetti a vincolo monumentale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, quelli soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge n. 3267 del 1923 e ogni altra categoria di beni che possa considerarsi oggetto di un originario interesse pubblico ai sensi delle disposizioni urbanistiche statali, regionali o comunali. Si ritiene opportuno - articolo 1, lettera c - dare rilevanza anche alle aree soggette a rischio ambientale e cioè a quelle aree che, in relazione ai loro connotati naturali si trovano in una situazione per la quale il controllo amministrativo del loro uso costituisce il rilevatore esterno della loro qualità intrinseca, come nel caso delle aree soggette a rischio vulcanico, a rischio sismico di particolare intensità, a quello geologico per frane, smottamenti e valanghe. Inoltre, per effetto del processo di sviluppo urbanistico a tutti noto, è dato riscontrare l'esistenza di aree per le quali la possibilità di trasformazione edilizia è, allo stato, da escludere per la compenetrazione e la complementarietà della loro posizione rispetto a quella di fonti inquinanti dichiarate a rischio ambientale con provvedimenti dell'autorità amministrativa.

La classificazione del territorio comunale operata nel senso richiamato ai punti precedenti costituirà un indispensabile adeguamento della strumentazione urbanistica alle nuove esigenze di carattere ambientale affermatesi in questi ultimi decenni.

È opportuno concedere un rinnovato termine ai comuni che non hanno ancora ottemperato all'obbligo di perimetrazione del centro edificato imposto dall'articolo 17 della legge n. 765 del 1967. Sono passati venti anni e circa 1/8 delle amministrazioni comunali non hanno ancora dato risposta agli adempimenti allora prescritti. Si dovrà prevedere l'attribuzione alle regioni di un potere sostitutivo nel caso che permanga l'inerzia, in alcuni comuni, nonostante la concessione del nuovo termine.

All'articolo 2, comma 1, si prevede che la delibera di ricognizione dei perimetri comunali sia soggetta alle procedure di piano regolatore, con particolari semplificazioni nel suo

svolgimento allorchè l'aggiornamento della perimetrazione introduca varianti di carattere sostanziale alle previsioni del piano. All'articolo 2, comma 2, è previsto che la deliberazione di ricognizione del territorio comunale sia redatta su una planimetria in scala 1:5.000, ma allo stato, e nella prima applicazione della legge, possono essere utilizzate le carte urbanistiche disponibili. Sembra opportuno perseguire l'obiettivo di una unificazione delle rappresentazioni territoriali allo scopo di poter giungere ad una migliore organizzazione cartografica e ad un sufficiente coordinamento urbanistico in sede regionale. L'articolo 3 prevede che i comuni, anche costituiti in consorzio, si dotino di uffici per la realizzazione dei servizi di informazione urbanistico-ambientale. Si tratta di organizzare strutture amministrative adeguate alle nuove esigenze di conoscenza delle risorse territoriali e di valutazione dei rischi ambientali insistenti sul territorio. Per organizzare queste strutture le amministrazioni comunali potranno utilizzare le risorse finanziarie di non poca consistenza che lo Stato ha messo a disposizione già a partire dall'esercizio 1988 con la legge finanziaria.

Elemento rilevante della nuova disciplina è il disposto dell'articolo 4. Dopo avere affermato che lo sfruttamento urbanistico ed edilizio dei suoli è definito dagli strumenti urbanistici dei comuni, la norma prevede che a ciascuna area edificabile, per le finalità stabilite dalla legge, è attribuito un indice convenzionale parametrato di edificabilità. L'indice convenzionale è stabilito entro limiti predeterminati per le singole zone omogenee individuate negli strumenti urbanistici in applicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Per ogni zona territoriale è lasciato ai comuni un ampio margine di libertà per la determinazione dell'indice in relazione alle esigenze locali della politica urbanistica. Si prevede che l'indice sia attribuito anche alle aree del demanio comunale destinate a sede viaria sulla base del principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui le aree del demanio possono essere utilizzate per più funzioni, semprechè sia salvaguardata quella primaria per la quale è attribuito il carattere della demanialità. Questa disposizione permette ai

comuni di partecipare ai redigenti piani esecutivi con una titolarità di diritti di edificazione proporzionata alla insistenza delle sedi viarie nell'ambito dei singoli piani, in relazione alle perimetrazioni che saranno fissate dalle stesse amministrazioni comunali.

L'articolo 4, comma 5, precisa che l'indice convenzionale di edificabilità territoriale costituisce il contenuto normale del diritto di edificazione riconosciuto al diritto di proprietà dell'area. L'articolo 5 prevede che il comune, anche contestualmente alla adozione della delibera che determina l'indice convenzionale di edificabilità, adotti una tabella parametrica riportando, per ogni singola zona omogenea del centro abitato, il valore, anche questo convenzionale, del diritto di edificazione. La legge prevede i criteri per la determinazione del valore sulla base dei prezzi di mercato e individua l'organo che definisce i valori della tabella in sede tecnica.

La determinazione dei valori di mercato, espressa nelle tabelle sopra dette, avrà carattere parametrico nel senso di considerare valori medi rapportati alle singole categorie territoriali omogenee. Già il nostro ordinamento offre ripetuti casi nei quali ai fini dell'applicazione di determinate prestazioni amministrative da parte dei privati e quindi ai fini dell'applicazione di contributi destinati a sottolineare la partecipazione della proprietà allo sviluppo urbanistico del contesto urbano, si assume come elemento di riferimento l'unità categoriale espressa in parametri di zona.

Appare indispensabile dotare le amministrazioni comunali delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento della indennità di espropriazione: il disegno di legge prevede (articolo 6) che tali risorse possano essere conseguite in sede di rilascio delle concessioni edilizie applicando il contributo sul plus-valore fondiario a carico di quegli imprenditori che riterranno di utilizzare la facoltà di sfruttamento urbanistico ammessa dai piani regolatori vigenti per indici volumetrici superiori agli indici convenzionali fissati ai sensi delle disposizioni già descritte.

Il contributo si applicherà soltanto alla parte di edificazione realizzata al di sopra dei limiti di sfruttamento previsti dall'indice-base convenzionale fissato dal comune semprechè tale

maggiore sfruttamento sia ammesso dagli strumenti urbanistici comunali. Secondo la previsione dell'articolo 6, il contributo è dovuto in misura pari al 50 per cento del plus-valore fondiario derivante dal maggior sfruttamento edilizio e tale misura sembra idonea ad assicurare una opportuna perequazione fra i proprietari soggetti all'azione di espropriazione e quelli ai quali è lasciata libertà di edificazione. Infatti la parte di plus-valore immobiliare residuante a favore di questi ultimi, costituisce un giusto compenso per l'iniziativa edificatoria che, nella sua aleatorietà imprenditoriale, espone i promotori a rischi di carattere economico ed è gravata da oneri tributari ai quali, invece, non sono soggetti gli indennizzi di esproprio. Nè, d'altra parte, i principi costituzionali impongono al legislatore di andare al di là del rispetto del principio del serio ristoro del pregiudizio subito dal proprietario espropriato, serio ristoro che con il metodo proposto sembra comunque ampiamente soddisfatto.

Saranno esclusi dal nuovo onere contributivo gli interventi di minori dimensioni. Il contributo avrà significativa rilevanza nelle zone del centro urbano, anche per alleggerire la pressione dell'edificazione; non si applicherà tuttavia agli interventi di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione del patrimonio esistente, allo scopo di dare ad essi, anche attraverso questa agevolazione, una ulteriore ragione di incentivazione. È lasciata facoltà ai comuni, in relazione alle particolari situazioni della politica urbanistica locale, di applicare il contributo anche agli avvantaggiamenti fondiari derivanti dai mutamenti di destinazione d'uso realizzati sul patrimonio edilizio esistente, semprechè tali mutamenti siano ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti (articolo 6, comma 5). La proposta di legge ammette che l'imprenditore gravato dal pagamento del contributo sul plus-valore fondiario abbia facoltà di liberarsi dell'obbligo cedendo al comune aree e/o diritti edificatori individuati all'interno di piani esecutivi convenzionati, o, all'esterno di essi, in zone considerate dal comune di interesse urbanistico-comunale (articolo 7, comma 2).

Le disponibilità finanziarie recuperate dai comuni sia utilizzando i proventi del contribu-

to sul plus-valore fondiario, sia utilizzando i proventi dell'alienazione dei diritti di edificazione spettanti alle sedi viarie nei singoli comparti, sia ancora utilizzando le quote previste al successivo articolo 15 nell'ambito della esecuzione dei piani esecutivi, saranno utilizzate per il pagamento delle indennità di espropriazione dovute ai proprietari delle aree espropriate.

Il disegno di legge prevede agli articoli 8 e 9 una serie di disposizioni per una nuova organizzazione dei servizi comunali al fine di una migliore trasparenza della gestione amministrativa comunale, nel convincimento che le attuali difficoltà che caratterizzano lo svolgimento dell'azione urbanistica siano causate anche dalla mancata utilizzazione di dati e informazioni, nonché dai ritardi nell'approntamento di metodi di moderna organizzazione e archiviazione degli atti e dei fatti di rilevanza urbanistica. Una gestione trasparente con l'imposizione di una serie di obblighi regolamentari, costituisce per l'amministrazione pubblica una ragione di avanzamento nella sua organizzazione ai diversi livelli.

Le norme sulle indennità di esproprio sono previste agli articoli 10 e 11 del disegno di legge. Per le aree non edificabili si ribadisce il principio, peraltro non messo in discussione, secondo cui l'indennità di espropriazione è determinata con riferimento al valore agricolo dei terreni tenendo conto delle colture effettivamente praticate, dell'esercizio dell'azienda agricola e degli impianti esistenti. Per le aree edificabili si opera una distinzione tra i comuni dotati di strumenti urbanistici adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967, e quelli privi di piano: ai primi si applica il meccanismo dell'articolo 11, comma 1, nel senso di riconoscere ai proprietari espropriati il valore corrispondente all'indice convenzionale di zona spettante all'area espropriata moltiplicato per il valore convenzionale di zona fissato nelle tabelle parametriche comunali.

Per i comuni che non sono dotati ancora di strumenti urbanistici ai sensi della legge n. 765 del 1967, e che rimangono in situazione di inadempimento anche di fronte al rinnovo dei termini operato con il disposto dell'articolo 1 del disegno di legge, si prevede che l'indennità

di espropriazione sia calcolata, per le aree interessate dal processo di urbanizzazione, ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (legge di Napoli), con la riduzione del 40 per cento, recuperando, in questo modo, e per questi limitati effetti, il disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura e più sopra richiamato.

L'articolo 12 detta alcune disposizioni sul pagamento della indennità di esproprio. Si prevede che l'indennità sia maggiorata del 10 per cento nel caso che essa venga accettata dall'espropriato entro trenta giorni dalla sua comunicazione, e di un ulteriore 20 per cento nel caso in cui il proprietario espropriato accetti in pagamento la cessione in proprietà di aree edificabili, se offerte dal comune.

Particolare attenzione viene riservata nel disegno di legge ai criteri per il pagamento della indennità di esproprio dovuta ai proprietari in base a procedimenti avviati dai competenti organismi prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il disegno di legge proposto prevede che:

a) l'indennità di esproprio sia dovuta in ogni caso sulla base dei criteri della legge n. 2892 del 1885 con la riduzione del 40 per cento, recuperando anche in questo caso le previsioni del disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura;

b) lo Stato (articolo 16) contribuisca, seppure in modo parziale, al soddisfacimento degli obblighi incombenti ai comuni per il pagamento delle dette indennità di espropriazione;

c) sia agevolata nella misura più ampia possibile la partecipazione dei proprietari alla attività edilizia comunale, attribuendo un premio al proprietario espropriato che, in luogo della indennità in denaro, accetti l'offerta del comune per la acquisizione di aree fabbricabili inserite in piani urbanistici destinati ad una sollecita edificazione.

La partecipazione della proprietà privata all'attività di edificazione è disciplinata da convenzioni da stipularsi in attuazione dei piani esecutivi. Il disegno di legge prevede anche (articolo 14) particolari disposizioni per la regolamentazione dei piani d'area costituenti comparti edificabili ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1150 del 1942, dettando opportu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne integrazioni di quelle disposizioni normative, e prevedendo una riserva di diritti di edificazione a favore dei comuni nell'ambito dei singoli piani esecutivi sino al limite massimo di 1/4 del totale volumetrico previsto nei singoli piani di intervento. La determinazione delle quote da riservare in cessione

gratuita a favore delle amministrazioni comunali è rimessa al discrezionale apprezzamento delle amministrazioni comunali in relazione alle previsioni dei rispettivi piani regolatori per quanto riguarda la dotazione di aree per pubblici servizi e l'esecuzione di programmi urbanistici di interesse comunale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Perimetrazione del territorio comunale)

1. I comuni, ai fini dell'applicazione della presente legge, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, operano una verifica della perimetrazione dei centri abitati e delle zone territoriali omogenee individuate in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967 e del decreto ministeriale 2 aprile 1968, in base a strumenti urbanistici approvati o adottati, allo scopo di classificare come zone non edificabili:

a) le aree con destinazione agricola in atto, e quelle che per le caratteristiche dei terreni e la loro destinazione economica non sono interessate al processo di sviluppo edilizio;

b) le aree soggette a vincolo di inedificabilità in forza di leggi statali o regionali, o di disposizioni urbanistiche comunali, dichiarative dell'originario interesse pubblico, con particolare riferimento alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul vincolo idrogeologico, alla legge n. 431 del 1985, sulla tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

c) le aree non comprese fra quelle di cui alla lettera b) soggette a rischio ambientale con particolare riferimento al rischio vulcanico, sismico, geologico per frane, smottamenti, valanghe, nonché all'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Sono considerate a rischio ambientale le aree ritenute non compatibili con l'insediamento abitativo e lavorativo umano in base ai piani e agli atti richiamati al successivo articolo 2, comma 3.

2. Le parti di territorio comunale comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato e le zone omogenee C) e D) classificate ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,

non identificate agli effetti delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, sono considerate zone edificabili ai fini della presente legge.

3. I comuni che non hanno ottemperato all'obbligo di perimetrazione del centro abitato e delle zone territoriali omogenee, imposto dall'articolo 17 della legge n. 765 del 1967, provvedono alla definizione del perimetro del centro abitato e alla sua suddivisione in zone territoriali omogenee entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti e dei principi fissati al precedente comma 1. Scaduto detto termine la Regione nomina un commissario *ad acta* perchè provveda in via sostitutiva, fissando un termine perentorio per gli adempimenti.

Art. 2.

(Procedura di verifica della perimetrazione del territorio comunale)

1. La deliberazione del consiglio comunale di verifica della perimetrazione del territorio comunale, insieme con le relative planimetrie, è pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni. Entro i successivi 30 giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. Sulle osservazioni provvede il consiglio comunale con deliberazione da adottare entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Entrambe le deliberazioni sono soggette al solo controllo di legittimità. Ove la verifica dei perimetri di azionamento di cui all'articolo 1 determini varianti agli strumenti urbanistici che incidono sugli elementi caratterizzanti il piano, la delibera comunale è soggetta alle procedure previste dalle leggi statali e regionali per l'approvazione delle varianti dei piani regolatori generali. L'approvazione regionale è data entro 60 giorni dal ricevimento della delibera comunale. In difetto, la delibera si intende approvata trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza del comune che reitera la richiesta di approvazione.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 è corredata da planimetrie in scala 1:5000. Le Regioni curano l'organizzazione coordinata delle cartografie comunali ai fini della unitaria rappresentazione del territorio

regionale. Nella prima applicazione della presente legge i comuni hanno facoltà di utilizzare le carte urbanistiche in loro disponibilità anche se di scala diversa.

3. La deliberazione di cui al precedente articolo 1 è soggetta a revisione periodica quinquennale per assicurare gli aggiornamenti e le modificazioni derivanti dalle varianti dei piani urbanistici comunali, dagli atti e dai piani per la geologia, le acque, l'aria, le foreste e da quanto altro attiene alla definizione dell'uso delle risorse naturali in base al progressivo approfondimento degli studi di settore condotti dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti territoriali locali nelle materie di rilevanza ambientale. La prima revisione sarà effettuata entro tre anni dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

(Studi ambientali e servizi locali di informazione territoriale)

1. Per assicurare nella pianificazione urbanistica la valutazione degli opportuni elementi di recupero ambientale e la migliore aderenza delle scelte alle caratteristiche fisiche e vocazionali dei suoli considerati, i comuni, anche riuniti in consorzio, costituiscono nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, Servizi territoriali di informazione urbanistico-ambientale. I Servizi territoriali raccolgono i dati e le informazioni territoriali rilevanti per le decisioni da adottare, ordinano la documentazione in modo coordinato con il sistema informativo nazionale per l'ambiente, assicurano l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali e la loro più ampia divulgazione. I servizi territoriali di informazione ambientale possono impiegare il personale di nuova occupazione previsto dalle leggi vigenti.

2. Lo Stato e le Regioni dettano disposizioni di indirizzo per l'organizzazione omogenea dei servizi territoriali di informazione ambientale. Essi comunicano ai comuni e ai loro consorzi le informazioni di rilevanza ambientale disponibili, affinché essi possano tempestivamente disporre dei relativi dati. Le Regioni, anche in relazione agli adempimenti previsti al precedente articolo 2, comma 2, istituiscono il

Servizio regionale di informazione urbanistico-ambientale.

Art. 4.

*(Indice convenzionale di edificabilità
per le zone omogenee)*

1. Nelle parti del territorio comunale perimetrate come zone edificabili, lo sfruttamento urbanistico ed edilizio dei suoli è definito dagli strumenti urbanistici dei comuni e dalle disposizioni delle leggi statali e regionali.

2. In tali zone, a ciascuna area edificabile, ai soli fini stabiliti dalla presente legge, è attribuito un indice convenzionale parametrato di edificabilità. Esso è espresso nel rapporto fra i metri cubi edificabili, calcolati secondo l'altezza teorica di interpiano di metri 3, e i metri quadrati di superficie di proprietà. Le aree sono misurate nella loro consistenza catastale o, in mancanza, come in fatto. L'indice convenzionale è definito entro i seguenti limiti:

- a) da mc. 1,00 a mc. 2,50 nelle zone territoriali omogenee A);
- b) da mc. 0,50 a mc. 2,00 nelle zone territoriali omogenee B);
- c) da mc. 0,20 a mc. 1,00 nelle zone territoriali omogenee C) e D).

3. L'indice è attribuito anche:

- a) alle aree destinate a *standards* urbanistici anche di zona omogenea F), site all'interno del perimetro del centro abitato;
- b) alle aree del demanio comunale destinate a sede viaria, semprechè esse non siano state asservite alla già intervenuta edificazione in base a regolari titoli.

4. L'indice convenzionale è definito dal comune, entro i limiti volumetrici specificati al precedente comma 2, con delibera motivata in relazione agli indirizzi di politica insediativa del comune. Nell'ambito della stessa zona omogenea l'indice può essere definito in modo differenziato per aree particolari in rapporto alla specialità della loro localizzazione, alla destinazione d'uso, allo stato dell'urbanizzazione, nel rispetto degli indici minimi e massimi di zona.

5. L'indice convenzionale di edificabilità territoriale costituisce il contenuto del diritto di edificazione riconosciuto al diritto di proprietà dell'area.

Art. 5.

(Valore convenzionale del diritto di edificazione per le zone omogenee)

1. Il comune adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, anche contestualmente alla adozione della delibera di cui all'articolo 1, comma 1, una tabella parametrica riportante, per ogni zona omogenea del centro abitato, il valore convenzionale del diritto di edificazione, espresso in metri cubi di edificazione. Nella tabella il comune ha facoltà di determinare valori differenziati in relazione alle destinazioni d'uso.

2. Il valore convenzionale del diritto di edificazione per le zone comunali omogenee è determinato dalla Commissione istituita dalla Regione in ogni provincia ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 10 del 1977, intendendosi modificata la sua composizione con la partecipazione di tre esperti in materia urbanistica, legale ed edilizia scelti dalla Regione stessa in terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il valore convenzionale del diritto di edificazione è calcolato tenendo conto, per ogni zona omogenea, dei ricavi medi rilevati sul mercato dalla vendita di edifici con destinazione analoga, dei prezzi medi di costruzione per edifici di caratteristiche analoghe rilevati presso operatori edilizi e sui bollettini regionali delle Camere di commercio, degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge, degli oneri finanziari sul costo di costruzione ai tassi medi bancari, del giusto utile immobiliare sul ricavo delle vendite rilevate.

4. La tabella parametrica è pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio. Essa è soggetta alle osservazioni di chiunque abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione; diviene definitiva dopo l'adozione delle controdeduzioni comunali alle osservazioni, sentito il parere della Commissione provinciale di cui al comma 2 del presente articolo. La

tabella parametrica è soggetta ad aggiornamento ogni due anni e, nei comuni obbligati alla adozione del Programma pluriennale di attuazione, contestualmente alla relativa delibera.

Art. 6.

(Contributo sul plus-valore fondiario)

1. Il maggiore sfruttamento edilizio concesso, in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti, rispetto all'indice convenzionale determinato ai sensi dell'articolo 4, è soggetto, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti all'articolo 3 della legge n. 10 del 1977, anche al pagamento del contributo comunale sul plus-valore fondiario.

2. Il contributo è dovuto nella misura del 50 per cento del plus-valore fondiario derivante dal maggior sfruttamento edilizio calcolato nella differenza fra:

a) l'indice di edificabilità riconosciuto all'area dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti;

b) l'indice di edificabilità convenzionale definito dal comune ai sensi del precedente articolo 4 per la zona omogenea in cui ricade l'area.

3. Non sono soggetti al pagamento del contributo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, quali definiti all'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 1978, se operati nei limiti delle quantità edilizie preesistenti e senza cambiamento delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti all'articolo 31, lettera e) della legge n. 457 del 1978, e quelli di nuova edificazione, anche se derivanti dalla demolizione di fabbricati preesistenti, se operati entro i limiti di sfruttamento edilizio previsti dall'indice di edificabilità convenzionale fissato dal comune;

c) gli interventi in attuazione dei piani di iniziativa pubblica adottati ai sensi della legge n. 167 del 1962 e delle disposizioni successive

per l'edilizia economica e popolare, nonchè dei piani di recupero adottati ai sensi della legge n. 457 del 1978 se dichiarati dal comune di preminente interesse pubblico.

4. Ove i comuni, nell'esercizio della facoltà prevista all'articolo 5 comma 1, abbiano determinato valori differenziati in relazione alle destinazioni d'uso, essi hanno facoltà di deliberare l'applicazione del contributo sul plus-valore fondiario anche agli interventi definiti all'articolo 31 lettere *a), b), c), d)*, della legge n. 457 del 1978, se detti interventi comportano cambiamenti della destinazione d'uso di interi complessi immobiliari, o di loro singole parti, semprechè operati in conformità alle vigenti disposizioni urbanistiche comunali.

5. Nei casi previsti dal comma precedente, i comuni, in relazione agli indirizzi della loro politica urbanistica, applicano il contributo in misura compresa fra il 50 per cento e il 100 per cento della differenza fra i valori stabiliti dalla tabella parametrica prevista all'articolo 5 in ogni zona omogenea per le diverse categorie di destinazione d'uso.

Art. 7.

(Modalità di applicazione del contributo sul plus-valore fondiario)

1. Il contributo sul plus-valore fondiario, calcolato in applicazione delle tabelle parametriche comunali, è accertato dagli uffici comunali e comunicato al richiedente la concessione edilizia prima del suo rilascio. Nel caso di accettazione del contributo prima del rilascio della concessione, il contributo stesso è ridotto del 10 per cento.

2. Il concessionario gravato dall'obbligo di pagamento del contributo sul plus-valore fondiario ha facoltà di liberarsi dell'obbligo cedendo al comune aree o diritti edificatori individuati all'interno di piani esecutivi convenzionati, o, all'esterno di essi, in zone considerate dal comune di rilevante interesse urbanistico. Il valore delle aree e dei diritti in cessione è calcolato applicando la tabella parametrata riguardante la zona oggetto della cessione, ovvero, se si tratta di aree non edificabili, in base ai criteri fissati all'articolo 10. Le cessioni operate agli effetti del presente

comma sono esenti dalla imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa, secondo le leggi vigenti.

3. Si applicano al provvedimento di determinazione e liquidazione del contributo sul plus-valore fondiario i criteri di tutela giurisdizionale previsti dall'articolo 16 della legge n. 10 del 1977.

Art. 8.

(Costituzione del patrimonio comunale delle aree di rilevanza urbanistica)

1. I comuni curano la costituzione, la amministrazione e la gestione del patrimonio delle aree di proprietà comunale in conformità alle previsioni dei propri piani urbanistici. Costituiscono il patrimonio comunale delle aree di rilevanza urbanistica:

a) le aree acquisite dal comune in base a titoli negoziali di diritto privato e di diritto pubblico;

b) le aree acquisite dal comune ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 765 del 1967 e delle leggi statali e regionali del settore come oneri di urbanizzazione;

c) le aree acquisite dal comune in compensazione del contributo sul plus-valore fondiario ai sensi del precedente articolo 7 comma 2;

d) i diritti volumetrici di edificazione acquisiti dal comune ivi compresi quelli corrispondenti al sedime delle sedi viarie comunali.

2. I comuni procedono alla alienazione delle aree edificabili e dei diritti edificatori alle migliori condizioni di mercato, e comunque in nessun caso ad un prezzo inferiore al valore convenzionale di zona stabilito ai sensi dell'articolo 5, preferibilmente mediante asta pubblica. La trattativa privata definita per convenzione richiede specifica e idonea motivazione e deve essere assistita da idonea documentazione tecnica sul prezzo oggetto della trattativa.

Art. 9.

(Gestione urbanistica comunale)

1. I proventi del contributo sul plus-valore fondiario e i proventi degli oneri delle conces-

sioni edilizie indicati all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, fanno parte dei fondi destinati alla gestione urbanistica comunale. Essi sono versati su un conto corrente vincolato presso la tesoreria comunale con specificazioni distinte per partite contabili.

2. Nella gestione urbanistica comunale rientrano tutti i beni e i diritti che costituiscono il patrimonio comunale delle aree, nonché i rapporti di diritto reale costituiti dal comune per la disciplina del territorio comunale, sia a titolo demaniale che a titolo patrimoniale. Il comune, sotto la responsabilità del segretario comunale, assicura la ordinata e aggiornata classificazione dei beni di sua titolarità a norma delle leggi vigenti in materia; organizza l'archivio delle convenzioni di rilevanza urbanistica ordinandole con rubrica progressiva ed evidenziando la scadenza delle obbligazioni attive e passive in esse previste.

3. Entro il mese di marzo di ogni anno, e per i comuni obbligati alla redazione del Programma pluriennale di attuazione previsto dalla legge n. 10 del 1977 in contestualità con la adozione del Programma e delle sue varianti in aggiornamento, il consiglio comunale approva la «Relazione sulla gestione urbanistica comunale» indicando il riepilogo dei proventi percepiti ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 10 del 1977 e ai sensi delle norme della presente legge, i titoli di spesa delle somme comunque facenti parte del conto di gestione, l'elenco dei rapporti giuridici definiti nel corso dell'anno aventi per oggetto il trasferimento di diritti e l'assunzione di obbligazioni disposte in base ad atti aventi finalità urbanistica ed edilizia. Copia della relazione, con i documenti di accompagnamento, è inviata alla sezione locale della Corte dei conti. Altra copia è tenuta in permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale.

Art. 10.

(Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree non edificabili)

1. Per le aree non edificabili quali definite ai sensi della presente legge, l'indennità di espropriazione è determinata con riferimento al

loro valore corrente di mercato, tenendo conto delle colture agricole effettivamente praticate, dell'esercizio dell'azienda e degli impianti esistenti.

2. Per l'espropriazione delle aree che, seppure comprese in zone non edificabili, risultino edificate o urbanizzate, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area calcolato ai sensi del precedente comma 1, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni esistenti, tenendo conto della loro vetustà, dello stato di conservazione e, se si tratta di impianti produttivi, dei danni derivanti all'espropriato per la cessazione o riduzione dell'attività, ovvero per il suo trasferimento in altra località. Il valore massimo dell'area non può eccedere quello calcolato con riferimento al coefficiente di edificabilità stabilito dal comune per le zone omogenee C), ai sensi del precedente articolo 4 comma 2.

Art. 11.

(Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili)

1. Per le aree edificabili quali definite ai sensi della presente legge, l'indennità di espropriazione nei comuni dotati di strumento urbanistico nei quali è operata la divisione in zone omogenee ai sensi di quanto previsto all'articolo 1 comma 1 della presente legge, è definita:

a) per quanto attiene al sedime, moltiplicando:

1) il valore convenzionale del diritto di edificazione risultante dalla tabella parametrica deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 5 comma 1 per la zona omogenea in cui ricade l'area oggetto dell'espropriazione;

2) per l'indice convenzionale di edificabilità determinato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della presente legge per la zona omogenea in cui ricade l'area;

b) per quanto attiene alle eventuali costruzioni, calcolando il valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni esistenti, tenendo conto della vetustà, dello stato di conservazione e, se si tratta di impianti produttivi, dei danni derivanti all'espropriato per la

cessazione o riduzione della attività, ovvero per il suo trasferimento in altra località.

2. Nei comuni privi di strumento urbanistico approvato o adottato, e in quelli in cui, comunque, non è operata la perimetrazione prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, neppure nel termine ulteriore fissato al precedente articolo 1 comma 3, l'indennità di esproprio dei terreni è calcolata:

a) per quanto attiene al sedime:

1) per le aree che, per le loro caratteristiche e la loro destinazione economica in atto, non sono interessate al processo di urbanizzazione: applicando i criteri stabiliti al precedente articolo 10;

2) per le aree interessate al processo di urbanizzazione, con l'applicazione dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento, in considerazione degli interventi e degli impieghi di risorse per le opere di urbanizzazione;

b) per quanto attiene alle eventuali costruzioni, con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

Art. 12.

(Pagamento dell'indennità di esproprio)

1. L'espropriante, secondo le modalità stabilite dalla legge, rende nota al pubblico e comunica all'espropriato l'indennità da pagare per gli immobili da espropriare, definita in base ai parametri convenzionali fissati dalla legge.

2. Il proprietario espropriato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del bene con il riconoscimento dell'indennità maggiorata del 10 per cento. Qualora l'indennità non sia stata accettata, si applicano le procedure di opposizione previste dalle leggi vigenti.

3. L'indennità di espropriazione calcolata ai sensi della presente legge è aumentata di un ulteriore 20 per cento nel caso in cui il proprietario espropriato accetti in pagamento dell'indennità offerta del comune, o di altro soggetto titolare del potere di espropriazione, di cessione in proprietà di aree edificabili, o di diritti volumetrici di edificazione, o di unità immobiliari edificate. Ove l'offerta riguardi aree da edificare anche in attuazione di piani urbanistici esecutivi essa deve essere corredata dall'indicazione dell'area, dell'entità dei diritti di edificazione oggetto della cessione, degli elementi essenziali della convenzione da stipulare con l'amministrazione comunale. L'offerta deve inoltre indicare i tempi di inizio e ultimazione dei lavori. Il rilascio della concessione edilizia in osservanza delle condizioni della offerta è atto dovuto per l'amministrazione comunale. Ai trasferimenti di proprietà operati ai sensi del presente comma si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

4. L'entità dei diritti volumetrici di edificazione è determinata dividendo l'ammontare dell'indennità dovuta, calcolata secondo i criteri stabiliti nella presente legge, per il valore convenzionale al metro cubo edificabile risultante dalla tabella parametrica di cui all'articolo 5 comma 1 della presente legge per la zona in cui ricade l'area oggetto dell'offerta.

5. Nel caso di cessione di diritti volumetrici di edificazione, essi sono trasferiti all'espropriato in piena proprietà, o in regime di diritto di superficie, a tempo indeterminato, o determinato, ai sensi dell'articolo 953 del codice civile.

6. Per le aree destinate a *standards* urbanistici anche di zona F) site all'interno del perimetro del centro abitato, per le quali non sia stato avviato il relativo procedimento espropriativo, il proprietario espropriato può mettere in mora la pubblica amministrazione al fine del pagamento dell'indennità dovuta. L'istanza può essere proposta trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di costituzione del vincolo. Entro un anno dalla notifica della messa in mora l'amministrazione espropriata è tenuta a portare a compimento le procedure espropriative e da quella data

matura a favore del proprietario espropriando il diritto agli interessi a termini di quanto previsto all'articolo 13 comma 2.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'acquisizione di aree destinate alla formazione di parchi o di sistemi territoriali di rilevanza paesistica, a favore dello Stato, di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, di Regioni, comunità montane, consorzi di comuni che, disponendo nel proprio patrimonio di aree o diritti volumetrici di edificazione, offrano in permuta al proprietario espropriato, in pagamento dell'indennità dovutagli, dette aree o diritti volumetrici. In questo caso, le cessioni di aree e di diritti sono esenti dall'imposta sugli incrementi di valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Art. 13.

(Pagamento dell'indennità di espropriazione per provvedimenti adottati in data antecedente alla presente legge)

1. Nei procedimenti espropriativi ritualmente avviati prima della entrata in vigore della presente legge l'indennità di espropriazione è computata secondo criteri così fissati:

a) per le aree agricole e per quelle che comunque non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per le aree edificabili, si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento;

c) per le espropriazioni di aree agricole su cui insistono costruzioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di concessione corrisposto.

2. Nella determinazione dell'indennità di cui ai commi precedenti si tiene conto degli interessi maturati, in misura pari a quella del tasso legale di sconto, con esclusione della rivalutazione monetaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei casi in cui le opere di urbanizzazione e le costruzioni siano state realizzate dal proprietario in conformità con le disposizioni vigenti al momento della loro esecuzione. Le suddette disposizioni si applicano altresì nei casi di opere e costruzioni realizzate senza licenza o concessione di edificare o in difformità da esse o in base a provvedimento sindacale annullato, qualora siano state applicate le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero le sanzioni amministrative previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. In via alternativa rispetto ai criteri di commisurazione della indennità di espropriazione quali fissati al precedente comma 1, lettere a), b), c), il soggetto interessato ha facoltà di chiedere che l'indennità di espropriazione gli sia corrisposta con cessione in proprietà di aree edificabili, di diritti volumetrici di edificazione, o di unità immobiliari edificate. In questo caso l'importo determinato come indennità di espropriazione ai sensi degli articoli 10 e 11, della presente legge, è aumentato del 20 per cento. La domanda dell'interessato deve essere presentata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni pubbliche esproprianti devono comunicare all'interessato, nei successivi centoventi giorni, l'offerta prevista dall'articolo 12 comma 3. Ove l'amministrazione espropriante non risponda alla domanda dell'interessato nei termini indicati, o comunque non sia in grado di formulare l'offerta con gli elementi definatori specificati all'articolo 12 comma 3, la domanda dell'interessato sarà considerata priva di effetti e sull'indennità dovuta saranno computati gli ulteriori interessi maturati in conformità a quanto previsto al comma 2.

5. Nel calcolo per la determinazione dell'indennità di espropriazione, sono confermate, in quanto compatibili, le disposizioni degli arti-

coli 41 e seguenti del capo IV della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

(Formazione e attuazione dei Piani d'area)

1. Per agevolare le finalità della gestione urbanistica comunale e, in particolare, la partecipazione dei proprietari alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle norme della presente legge, i comuni procedono alla formazione di Piani d'area che hanno valore di comparti edificatori ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1150 del 1942, con le modifiche e integrazioni che seguono. I Piani d'area:

a) possono essere formati per l'attuazione di ogni tipo di piano urbanistico esecutivo previsto dalle leggi statali e regionali vigenti ed anche in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale;

b) possono avere per oggetto anche aree non contigue purchè coordinate da un medesimo programma convenzionato sorretto da idonea motivazione per quanto attiene alla convenienza e alla opportunità amministrativa del coordinamento;

c) sono approvati con deliberazione del consiglio comunale soggetta alla sola approvazione del comitato di controllo;

d) contengono lo schema di specificazione progettuale delle previsioni dello strumento urbanistico generale;

e) quando racchiudono aree di rilevanti dimensioni, possono essere divisi in sub-comparti costituenti ciascuno una unità edificabile destinata a raccogliere le proprietà eventualmente frazionate;

f) le quote di partecipazione al comparto e al sub-comparto istituito dal Piano d'area, sono determinate in base alla superficie di rispettiva proprietà quale risultante dai titoli di provenienza e, in mancanza, come in fatto, e possono essere espresse in diritti di edificazione, calcolati su base territoriale nel rapporto fra l'edificabilità totale concessa dagli strumenti urbanistici per l'area del comparto, o del sub-comparto, e le superfici di rispettiva proprietà;

g) ogni partecipante al piano partecipa agli oneri e ai vantaggi dell'iniziativa immobi-

liare in proporzione ai propri diritti di edificazione; i proprietari, anche riuniti in consorzio, possono deliberare la tabella delle partecipazioni con un indice di variazione qualitativo;

h) se il Piano d'area istituisce il comparto, la partecipazione del proprietario è obbligatoria. Il consorzio dei partecipanti è disciplinato da uno statuto redatto secondo le disposizioni dello statuto-tipo preparato dal Ministero dei lavori pubblici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o, in difetto, dalla Regione o dal comune. Per la formazione della volontà del consorzio è necessaria la maggioranza qualificata dei tre quarti dei proprietari espressa sulla base dei loro diritti di edificazione;

i) i rapporti di edificazione, in esecuzione delle previsioni del piano, sono disciplinati da convenzioni stipulate con il comune dai partecipanti al piano, o dalla rappresentanza legale del consorzio, se costituito;

l) ogni controversia relativa alla partecipazione ai comparti istituiti dai Piani d'area, ivi comprese quelle relative alla attribuzione dei diritti spettanti ai partecipanti, è sottoposta al giudizio della Commissione richiamata al precedente articolo 5 comma 2 che, a questi effetti, opera con poteri arbitrari esercitati in via rituale, rispettando i principi del contraddittorio fra le parti interessate.

2. Nell'ambito dei Piani d'area le permutate effettuate per l'esecuzione del piano e previste nelle convenzioni indicate alla precedente lettera *i)*, sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore degli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Art. 15.

(Cessione gratuita di aree a favore dei comuni)

1. Allo scopo di agevolare la disponibilità di aree edificabili e di diritti volumetrici di edificazione da parte dei comuni per il pagamento delle indennità di esproprio ai sensi di quanto indicato agli articoli 12, comma, 3 e 13, comma 4, i comuni, nella esecuzione dei piani per l'edilizia economica popolare disciplinati dalla legge n. 167 del 1962 e successive

modificazioni, nei piani di recupero disciplinati dalla legge n. 457 del 1978, nei Piani d'area previsti all'articolo 14 della presente legge e in ogni piano esecutivo dei piani regolatori generali, hanno facoltà di deliberare criteri per la stipulazione di convenzioni che prevedano la cessione gratuita a loro favore, per le finalità della gestione urbanistica, di aree edificabili e di diritti volumetrici sino al limite di un quarto del valore totale fondiario dell'unità urbanistica interessata dall'intervento. La misura dei limiti di cessione è definita dai comuni in correlazione con le previsioni di espropriazione inserite nei piani urbanistici e ai conseguenti oneri per l'indennità di espropriazione, nonché alle esigenze della politica abitativa per i ceti meno abbienti.

2. La cessione prevista al precedente comma 1 può avere carattere sostitutivo, sino alla concorrenza dei valori, della cessione prevista all'articolo 7 comma 2.

Art. 16.

(Contributo dello Stato ai comuni nei procedimenti espropriativi pregressi)

1. Lo Stato concorre alle spese dei comuni sino al limite del 50 per cento per l'indennità di espropriazione limitatamente ai procedimenti avviati prima della entrata in vigore della presente legge. All'onere di 300 miliardi per il 1989 e di 350 miliardi per il 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Difesa del suolo». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.